



COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

DATA 29-12-2025

OGGETTO: Imposta Municipale Propria ("IMU"). Esercizio 2026 - Conferma aliquote 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Rallo Emanuele | P | Paris Erica | P |
| Giustini Francesca | P | PARIS MASSIMILIANO | P |
| Imperatori Vittorio | P | Caropreso Gabriele | P |
| Bruzzechesse Laura | P | Torzi Tommasino | P |
| Russo Matteo | P | Raimondi Federica | P |
| Catarci Gianluca | P | Vicentini Claudia | P |
| Belli Giovanni | P | | |

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor Toscano Marco

Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima legge n. 160;

Considerato che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2024 sono state riconfermate per l'anno 2025 le seguenti aliquote IMU:

| Tipologia | Aliquota/detrazione |
|--|------------------------|
| Abitazione principale di lusso (Cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze | 6,00‰ |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00‰ |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | Esenti dal 2022 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 | 10,60‰ |
| Fabbricati di Categoria "D" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva | 8,60‰ (anziché 10,60‰) |
| Fabbricati di Categoria "C1" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva | 8,60‰ (anziché 10,60‰) |
| Aree fabbricabili | 10,60‰ |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti | 10,60‰ |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale di lusso (Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze | € 200,00 |

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 con il quale è stato nuovamente sostituito l'allegato "A" del citato D.M. 6 settembre 2024.

Visto, pertanto, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base

alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che, conformemente a quanto riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 3) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva: aliquota pari all'8,60 per mille;
- 6) Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva: aliquota pari all'8,60 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Caropreso, Torzi, Raimondi, Vicentini) resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di confermare per l'anno 2026 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), già confermate per l'anno 2025 con deliberazione di Consiglio n. 48 del 30.12.2024, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

| Tipologia | Aliquota/detrazione |
|--|----------------------------|
| Abitazione principale di lusso (Cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze | 6,00‰ |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00‰ |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | Esenti dal 2022 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 | 10,60‰ |
| Fabbricati di Categoria "D" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva | 8,60‰ (anziché 10,60‰) |
| Fabbricati di Categoria "C1" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva | 8,60‰ (anziché 10,60‰) |
| Aree fabbricabili | 10,60‰ |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti | 10,60‰ |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale di lusso (Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze | € 200,00 |

3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

4) di dare atto altresì che, successivamente all'approvazione dell'organo consiliare, il "prospetto delle aliquote" dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 07.07.2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, ai fini della successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2026.

Con successiva votazione avente le medesime risultanze il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D.Lvo. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 17-12-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 17-12-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
F.to Giustini Francesca

IL PRESIDENTE
F.to Rallo Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Toscano Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 23-01-2026

Oriolo Romano lì 23-01-2026
COMUNALE

IL SEGRETARIO

F.to Toscano Marco

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOSCANO MARCO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Toscano Marco